



# ***REGOLAMENTO COMUNALE DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI***

## ***ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO***

Il presente regolamento disciplina i compiti e le modalità organizzative relativi allo svolgimento delle attività di interesse comunale che possono essere svolte dal personale volontario dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti comunali, in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2002, n.20.

Il presente regolamento è stato concordato tra l'Amministrazione comunale ed il Consiglio del distaccamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale citata.

## ***ART. 2 COMPITI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEI DISTACCAMENTI***

I Vigili del Fuoco volontari si rendono disponibili a svolgere i seguenti compiti, nell'ambito di quelli previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 20:

1. monitoraggio preventivo del territorio, nei casi previsti dal Piano di Protezione Civile comunale, o qualora l'Autorità comunale rilevi una situazione di pericolosità;
2. verifica del buon funzionamento degli idranti presenti sul territorio comunale, al di là della normale attività di controllo, e delle altre risorse idriche funzionali al piano antincendio.

In attuazione dell'art. 7 della stessa legge svolgono, inoltre, compiti di:

3. supporto nella gestione della viabilità e del territorio comunali in caso di manifestazioni di interesse comunale e/o regionale o per altre particolari necessità, su incarico del Sindaco mediante apposita ordinanza.

I Vigili del Fuoco volontari si rendono disponibili ad effettuare le suddette attività anche nel territorio dei comuni limitrofi previa convenzione tra gli stessi.

## ***ART. 3 IMPEGNI DEL COMUNE***

Nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art.9 della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 20, l'Amministrazione comunale sostiene il funzionamento dei distaccamenti assicurando :

1. la fornitura del carburante e la gestione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature assegnati ai distaccamenti locali;

2. eventuali disponibilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale citata, per il potenziamento delle attrezzature e dei generi di equipaggiamento del distacco previo assenso della struttura regionale competente in materia di servizi antincendio e soccorso;
3. il sostegno dell'attività, di promozione della formazione e dell'aggiornamento di gruppi giovanili aspiranti Vigili del Fuoco, svolta dai distaccamenti locali, previa programmazione con il competente Dirigente Comunale;
4. l'eventuale adeguamento alle varie esigenze delle sedi previste dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale citata;
5. le risorse economiche per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7 della legge regionale nonché per visite, viaggi di istruzione e commemorazioni preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale.

Le risorse finanziarie di cui al comma 1 punto a) dell'art. 9 della legge regionale 20 ottobre 2002, n. 20 costituiscono proventi con destinazione vincolata. Tale riserva comporta una disciplina speciale perciò le eventuali economie restano a disposizione dei distaccamenti locali per essere impegnate negli esercizi successivi.

#### ***ART. 4*** ***MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEI DISTACCAMENTI***

I finanziamenti per gli interventi di cui al precedente articolo 3 saranno erogati, in applicazione della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, su richiesta documentata del responsabile del distacco interessato.

La struttura comunale competente provvederà alla relativa liquidazione previa attestazione della congruità delle spese sostenute.

Il rimborso coprirà l'intero ammontare della spesa.

Possono essere erogati, su insindacabile autorizzazione del competente Dirigente comunale, acconti fino all'80% dell'importo complessivo a fronte di un piano preventivo predisposto dal responsabile del locale distacco con il preciso impegno da parte di quest'ultimo a rendicontare dettagliatamente la spesa effettivamente sostenuta.

Il finanziamento per il rimborso delle spese per le attività svolte dai Vigili del Fuoco volontari ai sensi dell'art. 7 della legge regionale, sarà erogato previa rendicontazione e documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

Il presente articolo costituisce disciplina speciale del regolamento Comunale per l'erogazione dei Contributi.

#### ***ART. 5*** ***GRUPPI GIOVANILI ASPIRANTI VIGILI DEL FUOCO***

I distaccamenti promuovono e organizzano attività di promozione e di formazione al fine di favorire l'ingresso nel corpo dei volontari di gruppi giovanili aspiranti vigili del fuoco.